


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott. MINGIONE Nicola



Il Presidente
sig. NOFRONI Bruno



COMUNE DI TARANO

Provincia di Rieti

via Regina Margherita n. 5 C.A.P. 02040

La presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05 NOV. 2012, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 D.L.vo 267/2000);

è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in data.....prot.n..... (art. 125 D.L.vo 267/2000);

è stata trasmessa al PREFETTO di Rieti in dataprot.n..... (art. 135 D.L.vo 267/2000);

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale
Dott. MINGIONE Nicola

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 D.L.vo 267/2000)

è stata pubblicata dalal..... senza ricorsi e/o reclami, ed è divenuta esecutiva il(art.134, c.3D.L.vo 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott. MINGIONE Nicola

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Tarano li, 05 NOV. 2012



Il Segretario Comunale
Dott. MINGIONE Nicola

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 29 OTTOBRE 2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "Imu" - Anno 2012.

L'anno duemilaDODICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 18.30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria in prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg. Consiglieri a norma di legge. Risultano presenti e assenti:

	Presente	Assente
1) NOFRONI BRUNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) PROIETTI SERGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) GLANDARELLI MIRANDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) FORNARINI ALFREDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) RANUCCI FRANCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) NUNZI GIAMPIERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) FUSCOLETTI GIANCARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) ENI MICHELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) MARIUCCI MARCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) CASALI TIZIANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11) CARLETTI MARIA GRAZIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12) MARCHETTI DOMENICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) NATALIZI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale	Presenti. n <u>7</u>	Assenti n <u>6</u>

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Nofroni Bruno
Partecipa il Segretario Comunale : Dott. Nicola Mingione

IL SINDACO

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 14, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/08/2012;

VISTO la successiva proroga, stabilita nella seduta del 2 agosto 2012 della Conferenza Stato Regioni Enti Locali, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. ~~19~~ del ~~29.10.2012~~;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Unica I.M.U." recante in calce i pareri favorevoli, tecnico-amministrativi, rilasciati dai Responsabili dei Servizi ai sensi della legge 15.05.1997 n.127.

Ascoltata la relazione del Sindaco

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri sigg.ri:

CON VOTI

N. **5**. FAVOREVOLI,

N. ~~0~~ CONTRARI (...)

N. **2** ASTENUTI (Consiglieri: **GLANDARELLI MIRANDA - MARIUCCI MARCO**)

palesamente espressi, e così per l'immediata esecutività

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE ALTRI FABBRICATI

aumento dello 0.2 punti percentuali rispetto all' aliquota stabilita dallo Stato

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

l' aliquota stabilita dallo Stato

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;



PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la Circolare.n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale prot. N. 9485/2012 del 18/05/2012, con cui si stabilisce che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da l comma 15 art. 13 del D.L. 201/2011, al fine di consentire la pubblicazione dei provvedimenti concernenti la Imposta Municipale Unica, la trasmissione dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote avvenga esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO l'art. 9 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.


CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - **ALIQOTA DI BASE ALTRI FABBRICATI**
aumento dello 0.2 punti percentuali rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
l'aliquota stabilita dallo Stato
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 29.10.2012 ;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tributi
Rag. Pierina Marcellini



Il Sindaco
Sig. Nofroni Bruno